



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

**Deliberazione n. 74/2024**

**INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI PICCOLI EMETTITORI CON OBBLIGO DI VERIFICA IN SITO PER LA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI 2023 AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 COMMI 2 E 3 DELLA DELIBERAZIONE 23/2021 E S.M.I.**

**VISTO** il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato»* ed in particolare gli articoli 31, 42 e 47;

**VISTO** l'articolo 42 comma 22 lettera c) del decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47 in virtù del quale *“il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: [...] inviare la comunicazione delle emissioni di gas effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno”*;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 2066/2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**VISTO** l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 47/2020, che attribuisce al Comitato il ruolo di Autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE;

**VISTO** il decreto n. 146 del 16 aprile 2024 del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica di nomina dei membri del Comitato ETS;

**VISTO** il decreto del 17 gennaio 2024 del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica recante *“Modalità di funzionamento del comitato ETS e della segreteria tecnica”*;

**VISTO** l'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 47/2020, che individua il Portale ETS quale strumento utilizzato dal Ministero e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al D. Lgs. 47/2020;

**VISTA** la Deliberazione n. 23/2021 del 4 marzo 2021 successivamente modificata dalla deliberazione n. 67/2022, recante *“Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47”* e in particolare l'articolo 8, l'articolo 9 commi 2 e 3 e l'articolo 14 comma 8;

**VISTE** le istanze relative alle comunicazioni delle emissioni 2023 trasmesse tramite il Portale ETS al 02/05/2024 dai gestori degli impianti di cui all'art. 31 del Decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47 e s.m.i. (c.d. piccoli emettitori);

**CONSIDERATO** che per gli impianti di cui al capo II della deliberazione n. 23/2021 (Molto Piccoli Emettitori) la comunicazione delle emissioni è verificata dal Comitato ETS ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione citata;

**CONSIDERATO** che per gli impianti di cui al capo I della deliberazione n. 23/2021 (Piccoli Emettitori) la comunicazione delle emissioni è verificata da un Verificatore accreditato ai sensi del regolamento 2018/2067 che può effettuare la verifica *“fuori Sito”*;

**CONSIDERATO** che ai sensi della deliberazione 23/2021 articolo 9 commi 4 e 5, limitatamente agli impianti di cui all'articolo 9 comma 2, *“La comunicazione delle emissioni ulteriormente verificata ai sensi del comma 2, è inviata entro i 30 (trenta) giorni successivi a quello di pubblicazione della delibera di cui al comma 3”* e *“Il Comitato valuta la completezza e la coerenza delle comunicazioni di cui agli articoli 8 e 9 e ne prende atto con propria deliberazione entro 60 (sessanta) giorni dal termine ultimo per l'invio delle istanze.”*;

**VISTA** la procedura di sorteggio casuale di cui all'allegato 5 della deliberazione n. 23/2021 ai sensi dell'articolo 9 comma 3;

**VISTA** la *“Relazione di accompagnamento alla deliberazione di individuazione del campione di impianti i cui gestori sono assoggettati a obbligo di verifica in sito ai sensi dell'articolo 9 commi 2 e 3 della deliberazione 23/2021 e perimetri gestori obbligati alla comunicazione delle emissioni”* del 3/5/2024;

**CONSIDERATO** che occorre individuare il campione di impianti piccoli emettitori di cui al capo 1 della deliberazione 23/2021 ai sensi dell'articolo 9 comma 2 al fine di consentire ai gestori relativi di adempiere all'obbligo di cui all'art. 9 comma 3 della medesima deliberazione, escludendo i gestori degli impianti «inattivi», «sospesi» o in «cessazione definitiva» per l'intero 2023, i gestori degli

impianti già estratti per gli anni 2021 e 2022, i gestori che hanno già trasmesso attestato di verifica con verifica in sito per il 2023 nonché i gestori oggetto di revoca nel corso dell'anno 2023;

**VISTI** lo schema di delibera e la relativa relazione tecnica, proposti dalla segreteria tecnica al Comitato ETS in data 30 maggio 2024 ed elaborati sulla base dell'attività istruttoria svolta da GSE SpA, sulla base della convenzione in essere con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Il Comitato, nella riunione del 31 maggio 2024

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **(Verifica in sito delle Comunicazioni 2023)**

1. Sono riportati in allegato 1 i gestori degli impianti di dimensioni ridotte di cui al capo 1 della deliberazione n. 23/2021 assoggettati ad obbligo di verifica in sito delle emissioni 2023 ai sensi dell'articolo 9 commi 2 e 3 della deliberazione medesima.
2. La comunicazione delle emissioni 2023, ulteriormente verificata ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della deliberazione 23/2021 da verificatore accreditato diverso da quello che ha espletato la verifica fuori sito per l'impianto nello stesso anno, è inviata entro trenta giorni da quello di pubblicazione della presente deliberazione al Comitato nelle modalità previste dal portale (funzionalità COM).

### **Art. 2**

#### **(Pubblicazione)**

1. La presente delibera è pubblicata nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<https://www.mase.gov.it/>), nel sito del portale ETS (<https://www.ets.minambiente.it/>).
2. La pubblicazione equivale a tutti gli effetti a notifica ai gestori degli impianti interessati ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della deliberazione 23/2021.

IL PRESIDENTE

Prof. Massimo Beccarello

**Allegato 1 (art. 1) – Elenco degli impianti di dimensioni ridotte i cui gestori sono assoggettati ad obbligo di verifica in sito delle emissioni 2023 ai sensi dell’articolo 9, commi 2 e 3 della deliberazione n. 23/2021**

Nr.	Aut.	GESTORE	IMPIANTO
1	641	F.B.M. FORNACI BRIZIARELLI MARSCIANO - S.P.A.	F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano S.p.A. Stabilimento di Bevagna
2	1456	CARTIERA SAN LORENZO	CARTIERA SAN LORENZO
3	1601	ACINQUE TECNOLOGIE S.P.A.	CENTRALE TERMOFRIGORIFERA INTEGRATA DA COGENERAZIONE
4	2192	MARAZZI GROUP S.R.L.	MARAZZI GROUP S.R.L. A SOCIO UNICO - STABILIMENTO DI FINALE EMILIA
5	2337	FORNACE CALANDRA - S.R.L.	FORNACE CALANDRA S.R.L. STABILIMENTO DI OTTIGLIO MONFERRATO